

C11805 - DÌ PER DÌ/5 RAMI DI AZIENDA DI COOP ADRIATICA

Provvedimento n. 24036

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società DÌ PER DÌ S.r.l., pervenuto in data 12 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

DÌ PER DÌ S.r.l. (di seguito, DÌ PER DÌ) è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto da GS S.p.A., che opera con una rete di ipermercati, supermercati e *superette* nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo. Il capitale sociale di GS S.p.A. è detenuto per il 92,59% da Carrefour Italia S.p.A., a sua volta controllata da Carrefour S.A. (di seguito, CARREFOUR).

Il fatturato realizzato in Italia da CARREFOUR, da bilancio consolidato, è stato pari, nel 2011, a circa 81 miliardi di euro a livello mondiale, di cui 59 miliardi di euro nell'Unione Europea e 5 miliardi di euro in Italia.

Oggetto di acquisizione sono cinque rami d'azienda di COOP ADRIATICA S.r.l. (di seguito, COOP) costituiti, in particolare, da cinque esercizi commerciali, tutti localizzati nel Comune di Bologna, autorizzati alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, operativi con insegna "*Plenty Market*" fino al luglio 2012, con superficie autorizzata di vendita compresa tra 200 m² e 250 m², comprensivi di: i) autorizzazione commerciale; ii) avviamento; iii) attrezzature; v) merce; v) contratti di lavoro con il personale dipendente.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione si realizza in due fasi: i) l'acquisizione da parte di COOP dei cinque rami d'azienda in seguito alla dichiarazione di fallimento delle attuali proprietarie Bodal S.r.l. e Albera S.r.l. ed alla emanazione del relativo decreto di trasferimento operato dal Tribunale Civile di Bologna (sezione fallimentare); ii) la successiva acquisizione, da parte di DÌ PER DÌ, dei rami d'azienda di COOP.

Il contratto preliminare di compravendita tra COOP e DÌ PER DÌ prevede l'unicità dello scopo economico dell'operazione e comporta l'esistenza di un vincolo di interdipendenza funzionale tra le acquisizioni dei descritti rami d'azienda.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall'Autorità¹ la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre

¹ [Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 - *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*, in Boll. n. 25/98.]

pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono forti relazioni di sostituibilità.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione risulta finalizzata all'acquisizione di cinque rami di azienda tutti aventi un'area autorizzata di vendita compresa tra 200 m2 e 250 m2, il mercato rilevante dal punto di vista del prodotto risulta essere quello delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 m2.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Nel caso in esame, l'ambito geografico di riferimento ai fini della valutazione dell'operazione comunicata è quello della provincia di Bologna, nella quale sono localizzati i punti vendita oggetto di acquisizione.

Effetti dell'operazione

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna CARREFOUR opera con una quota di mercato di circa l'1% che - a seguito dell'operazione in esame - sarà incrementata in misura marginale, in ragione dell'esigua quota imputabile ai punti vendita oggetto di acquisizione.

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna operano qualificati concorrenti, tra i quali COOP (18%), CONAD (10%), LIDL (2%).

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella